

## SCHEMA DI CONTRATTO

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. Periodo 01 aprile 2017 – 31 marzo 2019.

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la Residenza comunale,

### TRA

il Comune di Narbolia, nella persona del Responsabile dell'area amministrativa Dr.ssa Firinu giuseppina, di seguito denominata "Comune";

### E

La società/cooperativa \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, rappresentata dal signor/a \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante con la carica di \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Società"

### PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile dell'area amministrativa n. 77 del 30.12.2016 è stata indetta la procedura per l'affidamento di cui all'oggetto e sono stati approvati tutti gli atti di gara, unitamente al Disciplinare, Capitolato d'oneri ed allo Schema del presente contratto;
- a seguito dell'espletamento della suddetta procedura, la \_\_\_\_\_) di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), ha prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa, come risulta dal/i verbale/i di gara;
- con determinazione del Responsabile dell'area amministrativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il/i verbale/i di gara ed è stato aggiudicato definitivamente l'appalto alla Società \_\_\_\_\_;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 – OGGETTO

Il Comune affida alla Società/Cooperativa che accetta, l'esecuzione della gestione dei servizi bibliotecari presso la Biblioteca comunale, in piena osservanza delle norme, condizioni e modalità risultanti dalla seguente documentazione:

- Capitolato;
- Offerta economica presentata dalla Società/Cooperativa
- Offerta tecnica della Società/Cooperativa.
- Patti di integrità

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La sede per l'esecuzione dei servizi è la Biblioteca comunale di Narbolia, in via Umberto I, n.77.

#### ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e comunque non prima del 01.04.2017 e avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi.

#### ART. 3 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo, per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto è fissato in complessivi € \_\_\_\_\_ (IVA esente ai sensi dell'art. 10, n.22, del DPR 633/72), alle condizioni tutte del citato Capitolato d'oneri.

Il corrispettivo contrattuale retribuisce tutta l'esecuzione dei servizi descritti nel Capitolato, comprendendo tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compreso il Comune.

Il corrispettivo verrà liquidato con periodicità mensile su presentazione di regolari fatture, secondo le modalità fissate all'art. 5 del Capitolato.

#### **ART. 4 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA'**

Sono a carico della Società tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e capitolato.

La Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui in precedenza. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Comune.

La Società provvede allo svolgimento delle attività inerenti il presente contratto con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del Capitolato. La Società garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente, con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

Le risorse umane impiegate dalla Società sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento, dal presente contratto e dal Capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dal Comune, a rispettare gli orari di servizio.

La Società deve osservare nei confronti del personale da lui impiegato le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tutto il personale che la Società assumerà e i relativi costi e oneri restano a suo carico, restando inteso che nessuno rapporto, responsabilità o onere deriverà a carico del Comune.

La Società informa i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Narbolia, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/09/2013, in quanto compatibili (obblighi dell'appaltatore ai sensi del DPR 16.04.2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che saranno impartite dal Comune, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Società indica il Responsabile unico delle attività contrattuali, nella persona di \_\_\_\_\_, quale referente nei confronti del Comune per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle prestazioni.

#### **Art. 5 - UTILIZZO DOTAZIONI STRUMENTALI E BENI DI CONSUMO**

La Società utilizzerà per l'esecuzione del servizio le dotazioni strumentali, le dotazioni hardware e software e il materiale di consumo messi a disposizione dal Comune secondo le modalità indicate all'art. 25 del Capitolato.

La Società risponde di eventuali danni causati da incuria, negligenza e incompetenza.

#### **ART. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e del servizio (subappalto), a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società ha presentato idonea cauzione definitiva, secondo le disposizioni espressamente indicate all'art. 18 del Capitolato, per un importo di € \_\_\_\_\_ pari al 10 % dell'importo contrattuale, costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_.

La cauzione definitiva, firmata in ogni foglio, fa parte integrante del presente contratto.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Società.

Resta fermo tutto quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

#### **ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA**

La Società è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nonché della loro corretta esecuzione, di eventuali violazione di leggi, regolamenti e obblighi contrattuali commesse dai propri dipendenti e dal corretto comportamento nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento. La Società è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi, all'immobile e al suo contenuto, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali.

La Società ha sottoscritto polizza assicurativa per la Responsabilità Civile per danni alla proprietà comunale ed alle attrezzature fisse esistenti e la responsabilità civile nei confronti di terzi utenti e dei dipendenti, secondo le disposizioni espressamente indicate all'art. 20 del Capitolato, con la Compagnia Assicurazione- Agenzia di \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_.

#### **ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO**

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio per finalità di interesse pubblico, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso del Comune, la Società ha diritto al pagamento di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 10 - VERIFICA E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEI SERVIZI**

Il Comune, durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto con la massima diligenza e attenzione, che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le verifiche e i controlli potranno essere effettuati dal Responsabile del procedimento da altro referente incaricato e nominato dal Comune.

## **ART. 11 – PENALITA'**

Ogni inadempienza contrattuale accertata dal Comune e contestata alla Società, fatte salve le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore, comporterà l'applicazione delle penalità prevista dall'articolo 19 del Capitolato secondo le modalità ivi indicate.

## **ART. 12 – CONTROVERSIE**

Le controversie restano disciplinate dall'art. 17 del Capitolato.

## **ART. 13 – PRIVACY**

Il Comune ai sensi del Decreto Legislativo numero 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

La Società si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dal Comune le cui finalità devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

## **ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 12/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii..

La Società è obbligata a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) comunicati dalla stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Il Comune verifica, in occasione di ogni pagamento alla Società e con ulteriori interventi di controllo, che siano stati assolti da parte dello stesso, gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI E RINVIO**

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a completo carico della Società che formalmente le assume.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si fa rinvio al Capitolato, al D.lgs. n.50/2016 e alle leggi e Regolamenti in vigore, oltre che ai Regolamenti comunali sull'attività contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Il presente contratto potrà essere registrato in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Per la \_\_\_\_\_ Sig./ra Dott./ssa \_\_\_\_\_

Per il Comune di Narbolia

Il Responsabile dell'area amministrativa  
Dr.ssa Firinu Giuseppina

---